

(N. 95-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1948

Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti disposizioni in materia di tariffe ferroviarie sono ancora regolate dal regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911) e dal regio decreto 25 gennaio 1940, n. 9 (convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674). L'articolo 3 del primo regio decreto legge così si esprime: « Gli aumenti di carattere generale dei prezzi delle tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono approvati per legge. Le riduzioni di carattere generale dei prezzi delle sud-

dette tariffe sono approvate con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Il combinato disposto, poi, degli articoli 1 e 6 del regio decreto legge 21 gennaio 1940, n. 9, stabilisce che anche per le tariffe per il trasporto delle cose: *a*) gli aumenti di carattere generale sono approvati per legge; *b*) le riduzioni di carattere generale sono approvate con decreto reale su proposta del Ministro delle

comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sono dunque due differenti procedure quelle da seguire nelle modificazioni delle tariffe, a seconda che si tratti di variazioni in aumento o di variazioni in diminuzione.

Le variazioni in aumento però, dovendo essere sottoposte all'approvazione dei due rami del Parlamento, richiedono evidentemente una procedura più lenta. Si tratta di circa quattromila tra voci e sottovoci che di volta in volta devono essere esaminate e in momenti di emergenza o di condizioni economiche instabili, non sempre questo esame deve volgere, per tutte, sopra variazioni solo in aumento o solo in diminuzione. Anzi, quasi sempre, l'aumento di qualche voce va coordinato con la diminuzione di qualche altra, oppure ad un aumento riconosciuto per certe voci, deve seguire a breve scadenza un ulteriore aumento o una diminuzione richiesta (magari a danno dell'esercizio) per l'interesse di vaste categorie delle attività nazionali.

Gli aumenti delle tariffe sono quasi sempre richiesti da esigenze di bilancio o da variazioni di altre tariffe internazionali e la lentezza della prescritta approvazione compromette seriamente l'adeguamento del prezzo dei trasporti ferroviari al loro costo e rende inefficaci o molto ritardati i provvedimenti che si dovrebbero adottare.

Il disegno di legge, che è sottoposto all'approvazione del Senato, ha appunto lo scopo di eliminare questi inconvenienti, estendendo an-

che alle modificazioni in aumento delle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, la stessa procedura prevista per le variazioni in diminuzione.

Giova ricordare che la azienda ferroviaria è gestita direttamente dallo Stato e i provvedimenti che si propongono per essa hanno un carattere principalmente tecnico ed economico, da considerarsi nella sua realtà obbiettiva. D'altra parte lo studio di questi provvedimenti è fatto con ogni accuratezza, non senza essere preceduto da trattative con le categorie interessate e non trascurando lo stato di fatto creato alle ferrovie da altri mezzi di trasporto concorrenti. Del resto gli aumenti delle tariffe di altre importanti aziende autonome dello Stato quali i Monopoli e le Poste e le telecomunicazioni si attuano con decreto del Presidente della Repubblica.

Da ultimo i provvedimenti dovranno essere sottoposti in precedenza al parere dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, per il bilancio e per il tesoro e del Comitato interministeriale dei prezzi, il che garantisce che saranno rispettate le particolari esigenze dei trasporti delle persone che si recano al lavoro, delle derrate, degli alimentari e delle materie prime.

Per le considerazioni esposte la Commissione, a maggioranza, vi propone di approvare il disegno di legge così come presentato dal Governo.

BUIZZA, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bi-

lancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere a) e b) dell'articolo 6 del regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674.